



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel.: 0122640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Informazioni generali sull'attività venatoria 2022/23

(Ai sensi della L.R. 5/2018, della DGR n. 28-5381 del 15 luglio 2022, delle deliberazioni del Comitato di gestione e delle altre norme vigenti)

1) Nella stagione venatoria 2022/23 la caccia nel territorio del CATO3 è **esclusivamente** consentita alle specie e nei periodi e nelle giornate riportati nella tabella sottostante.

SPECIE CACCIABILI	APERTURA	CHIUSURA	GIORNATE
Cinghiale ⁽¹⁾	18 settembre	18 dicembre	Me-Sa-Do
Cinghiale in prelievo selettivo (in abbinamento ad assegnazione di ungulato ruminante secondo specifico regolamento pubblicato presso uffici e su www.cato3.it)	15 settembre	15 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Capriolo, tutte le classi ⁽²⁾	15 settembre	17 novembre	Lu-Gi-Sa-Do
Capriolo (II periodo), solo femmine/piccoli ⁽²⁾	24 novembre	15 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Camoscio ⁽²⁾	15 settembre	17 novembre	Lu-Gi-Sa-Do
	24 novembre	15 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Cervo ⁽²⁾	15 ottobre	31 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Lepre comune, Coniglio selvatico	18 settembre	4 dicembre	Me-Sa-Do
Minilepre	18 settembre	18 gennaio	Me-Sa-Do
Volpe ⁽³⁾	18 settembre	29 gennaio	Me-Sa-Do
Fagiano	18 settembre	30 novembre	Me-Sa-Do
Quaglia	18 settembre	30 ottobre	Me-Sa-Do
Beccaccino, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Canapiglia, Fischione, Codone, Folaga, Gallinella d'acqua	18 settembre	18 gennaio	Me-Sa-Do
Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia	18 settembre	29 gennaio	Me-Sa-Do
Beccaccia	2 ottobre	18 gennaio	Me-Sa-Do
Tordo bottaccio	1° ottobre	31 dicembre	Me-Sa-Do
Tordo sassello	1° ottobre	11 gennaio	Me-Sa-Do
Cesena	1° ottobre	18 gennaio	Me-Sa-Do
Allodola	1° ottobre	30 novembre	Me-Sa-Do
Coturnice ⁽⁴⁾ , Fagiano di monte ⁽⁴⁾ , Pernice bianca ⁽⁴⁾	2 ottobre	30 novembre	Me-Do
Starna e Pernice rossa	Caccia chiusa		
È consentito effettuare un massimo di tre giornate di caccia settimanali con tutte le combinazioni possibili secondo il calendario di cui sopra. Gli orari di caccia consentiti sono riportati nel Tesserino regionale. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.			

Note

(1) Prelievo consentito a tutti i cacciatori ammessi al CATO3, ai sensi delle specifiche disposizioni.

(2) Prelievo consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.

(3) Prelievo subordinato all'approvazione del relativo piano numerico da parte della Giunta regionale e nel mese di gennaio consentito esclusivamente ai sensi dello specifico regolamento.

(4) Prelievo subordinato all'approvazione dei relativi piani numerici da parte della Giunta regionale e consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.

Nel mese di **gennaio** la caccia in forma vagante anche con l'ausilio dei cani è consentita soltanto alla volpe (esclusivamente secondo le modalità dello specifico regolamento adottato nel Comprensorio), alla beccaccia e al beccaccino e alla minilepre con l'ausilio di un solo cane, mentre nei confronti delle altre specie cacciabili riportate nel prospetto di cui sopra l'attività venatoria può essere svolta **esclusivamente da appostamento temporaneo**. Tutti i cacciatori ammessi nel CATO3 sono autorizzati all'uso dei cani per le forme di caccia per cui è consentito avvalersene. Ai sensi della legge regionale n. 5/2018, art. 23, è

vietato usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) Il carniere giornaliero e stagionale è normato dal punto 2 del Calendario venatorio regionale 2022/23 nei termini seguenti. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce (2 nel mese di gennaio), 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 5 codoni, per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al limite di 2 capi;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e di 1 capo giornaliero per il fagiano di monte e la pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali.

Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani selettivi approvati dalla Giunta regionale.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 35 tordi bottacci, 35 tordi sasselli, 35 cesene, 25 codoni, 25 canapiglie, 35 marzaiole, 35 fischioni, 35 folaghe, 50 alzavole, 50 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 250 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia. Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.

3) L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi riportati al punto 5 del Calendario venatorio regionale 2022/23 e ai sensi degli specifici regolamenti comprensoriali. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce ad eccezione della sola caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce.

4) Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità. Per la caccia al cinghiale è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità (escluse quindi le bretelle).

5) Si ricorda che ai sensi della Legge 353 del 21/11/2000 la caccia è vietata per 10 anni sui soprassuoli delle zone boscate percorse da incendio. Presso i Comuni, come previsto dalla normativa, è presente apposito catasto di queste aree, elaborato anche a seguito dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale. Relativamente ai grossi incendi dell'autunno 2017, sul sito internet comprensoriale e presso gli uffici sono disponibili le cartine con la delimitazione delle aree complessivamente percorse dal fuoco; il divieto di caccia vige solo nelle zone boscate comprese all'interno di quel perimetro. Per maggiori dettagli consultare l'apposita informativa nella sezione territorio/incendi del sito internet (<https://cato3.it/territorio/incendi/>).

6) Nei Siti di interesse comunitario (SIC) ricadenti nel CATO3 (IT1110081 Monte Musinè e Laghi di Caselette, IT1110055 Arnodera – Colle Montabone, IT1110030 Oasi xerothermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco, IT1110039 Rocciamelone) è vietato:

- a) **utilizzare munizionamento al piombo per qualsiasi forma di caccia;**
- b) praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani;
- c) prelevare la coturnice e il fagiano di monte, ad eccezione del SIC Rocciamelone dove è invece consentito in quanto sono stati effettuati i censimenti;
- d) prelevare la pernice bianca;
- e) effettuare foraggiamento dissuasivo e attrattivo;
- f) cacciare in forma vagante nel mese di gennaio in giornate diverse da mercoledì e domenica ad eccezione degli ungulati.

Si ricorda che **le zone non sono tabellate** dagli enti gestori di queste aree (il CATO3 non ha competenza in materia). Le cartine dettagliate delle singole aree sono pubblicate sul sito internet www.cato3.it e sono disponibili in copia presso gli uffici.

7) Per la stagione 2022/23 non è in vigore alcuna area di caccia specifica (ACS) nel territorio del CATO3.

8) Su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve è consentito esclusivamente il prelievo degli ungulati, compreso il cinghiale, e della volpe. La caccia alle altre specie è vietata.

9) Per la specie volpe, essendo previsto un piano numerico di prelievo, l'abbattimento di ogni capo deve essere comunicato il giorno stesso presso i Centri di controllo oppure telefonando in ufficio o ai dipendenti del Comprensorio. Tutti i cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nel CATO3 sono nominativamente autorizzati, a seguito di specifica delibera del Comitato di gestione, anche all'uso del **fucile a canna ad anima rigata per il prelievo della volpe esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica**. Per la caccia alla volpe nel mese di gennaio, come ogni anno, sarà pubblicato nelle bacheche e sul sito internet del CATO3 uno specifico Regolamento per la caccia a squadre.

10) I rimborsi delle quote relative alla caccia di selezione della stagione 2022/23 potranno essere ritirati esclusivamente a partire dal 04/02/2023 ed entro il 04/03/2023 presso gli uffici del Comprensorio (dopo tale data scadrà il diritto a ricevere il rimborso).

11) I centri di controllo sono situati presso le sedi comprensoriali (San Giorio di Susa: via Trattenero 13; Giaveno: via Condove 19) e saranno aperti nei seguenti periodi, giornate e orari:

PERIODO	GIORNATE	ORARIO
Dal 15/09 al 25/09	Lunedì, Giovedì, Sabato e Domenica	Dalle 16,30 alle 20,30
Dal 26/09 al 18/12	Lunedì, Giovedì	Dalle 18,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 17,00 alle 19,00 con ora solare
	Sabato	Dalle 17,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 16,00 alle 19,00 con ora solare
	Domenica	Dalle 16,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 15,00 alle 19,00 con ora solare
Dal 02/10 al 30/11	Mercoledì	Dalle 17,00 alle 19,00 con ora legale e dalle 16,00 alle 18,00 con ora solare
Dal 19/12 al 31/12 sarà operativo soltanto il centro di controllo di San Giorio tutti i giorni di caccia (lunedì, giovedì, sabato e domenica) dalle ore 17,00 alle ore 19,00.		

Si ricorda l'obbligo di presentare il capo **totalmente eviscerato**. In caso di ritardo per causa di forza maggiore è necessario avvisare uno dei dipendenti del CA per accordarsi sulle modalità di controllo del capo.

12) Come previsto del calendario venatorio regionale 2022/23, al termine della stagione venatoria ogni cacciatore è tenuto a compilare la **scheda riepilogativa** consegnatagli all'atto del ritiro del tesserino ed a trasmetterla al Comprensorio, entro il **28 febbraio 2023**. Si richiede di annotare sul retro della scheda riepilogativa gli eventuali abbattimenti di avifauna effettuati all'interno dei SIC ricadenti nel territorio comprensoriale. Al fine di collaborare con le attività di ripopolamento del Comprensorio, si invita inoltre a consegnare alla sede del CA eventuali contrassegni riscontrati sui capi abbattuti appartenenti alle specie lepore e fagiano comunicando anche la località di abbattimento e a segnalare gli avvistamenti di starni.

13) Tutti i contrassegni non utilizzati per la caccia agli ungulati ed alla tipica fauna alpina, dovranno essere restituiti al CATO3 congiuntamente alla scheda di cui al punto precedente e/o comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2023**. La mancata o ritardata restituzione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della L.R. 5/2018.

14) Si ricorda che sono obbligatori la ricerca e il recupero dei capi eventualmente feriti. Se il capo ferito entra in un'area protetta è necessario informare tempestivamente il personale dell'Ente di gestione per attivarne la collaborazione. Sul sito internet comprensoriale sono riportati i nominativi e i recapiti telefonici di conduttori di cani da traccia abilitati al recupero e disponibili ad intervenire gratuitamente sul territorio del Comprensorio per aiutare nella ricerca del capo i cacciatori che lo richiedano. Si invita inoltre a prendere visione dell'informativa su questo argomento pubblicata nella sezione Piani prelievo.

15) L'attività di addestramento cani è consentita in tutto il territorio comprensoriale dal 1° settembre fino al 14 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, ed a distanza inferiore ai 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle AFV.



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel.: 0122640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Disposizioni per il prelievo del cinghiale 2022/23

(Regolamento adottato ai sensi del Calendario venatorio regionale 2022/23 e delle vigenti Linee guida in materia)

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata da tutti i cacciatori ammessi nel CATO3, su tutto il territorio venabile, dal **18 settembre al 18 dicembre esclusivamente** nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**.
2. Il numero massimo di giornate settimanali di caccia al cinghiale per ogni cacciatore è pari a tre; in questo limite devono essere considerate anche le eventuali giornate dedicate ad altre forme di caccia ed esercitate il lunedì e/o il giovedì.
3. Il prelievo del cinghiale è consentito sia con canna ad anima liscia (di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non inferiore a mm 6). I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce esclusivamente per la caccia al cinghiale. L'uso del cannocchiale non è obbligatorio. È altresì consentito l'utilizzo dei cani e l'attività venatoria può essere esercitata individualmente (alla cerca o all'aspetto) o a squadre con ogni forma prevista dalla normativa vigente (braccata, battuta, girata).
4. Nei SIC è vietato praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani e l'utilizzo del munizionamento a piombo.
5. Nella stagione venatoria 2022/23 ogni cacciatore può abbattere un numero massimo di **50 cinghiali**, con il limite giornaliero di 10 capi, in deroga al punto 2.1. del Calendario venatorio regionale.

MONITORAGGIO TRICHINELLOSI

6. L'esame delle carni di cinghiale, al fine di evitare il possibile insorgere di casi di trichinellosi umana, è obbligatorio ai sensi delle norme regionali vigenti.
7. Un pezzo di diaframma di dimensioni minime di cm 5 x 5 o la lingua di ogni cinghiale abbattuto deve essere consegnato esclusivamente presso i centri di controllo comprensoriali il giorno dell'abbattimento o **al massimo nella prima giornata utile di apertura del centro**.
8. Il campione deve essere consegnato in un sacchetto da freezer e, se non consegnato lo stesso giorno dell'abbattimento, deve essere conservato in frigorifero.
9. Sarà cura del Comprensorio consegnare i campioni all'ASL per le successive analisi di laboratorio eseguite dall'istituto Zooprofilattico ed informare tempestivamente l'abbattitore qualora l'ASL comunichi eventuali casi positivi.
10. Al momento della consegna del sacchetto al centro di controllo è necessario comunicare cognome e nome dell'abbattitore, data e Comune dell'abbattimento, sesso e classe d'età (esclusivamente o adulto o giovane) del cinghiale.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

11. Ai sensi della normativa vigente il cinghiale è di proprietà di chi lo abbatte.
12. Al fine di evitare ogni possibile contestazione si stabilisce che:
 - a) tra un'area di battuta e l'altra, ovvero tra l'operato di due squadre differenti, deve risultare una distanza di almeno 300 metri;
 - b) il cacciatore o la squadra che arrivano per primi nella località prescelta per la battuta di caccia hanno diritto a cacciare in quella zona senza il disturbo di altre squadre di cacciatori;
 - c) per la **caccia al cinghiale è obbligatorio indossarlo**, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità (escluse quindi le bretelle).
13. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.